

Delibere di C.C. n. 158
del 13 dicembre 2018



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

*Regolamento per il conferimento
della cittadinanza onoraria e
benemerita*

COMUNE DI TRANI
n. h217 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 18-01-19 al 17-02-19
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____
L'Adatto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

SOMMARIO

Capo I - DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO

Capo II - ONORIFICENZE CIVICHE

Art. 2 - CITTADINANZA ONORARIA

Art. 3 - CITTADINANZA BENEMERITA

Capo III - CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE

Art. 4 - INIZIATIVA DELLA PROPOSTA

Art. 5 - ESAME DELLA PROPOSTA

Art. 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO ONORARIO E BENEMERITO

Art. 8 - PERDITA O REVOCA DELLA CITTADINANZA ONORARIA O BENEMERITA

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - REGISTRO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE

Art. 10 - CERIMONIA DI CONSEGNA DEL TITOLO

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Capo I - DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1 - Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il conferimento delle onorificenze civiche della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita;

2 - ai fini del presente regolamento il termine "cittadinanza" è inteso nel senso di appartenenza ideale alla comunità cittadina di Trani;

Capo II - ONORIFICENZE CIVICHE

Art 2 - Cittadinanza onoraria

1 - La "Cittadinanza onoraria" è un'onorificenza conferita dalla Città di Trani a persone fisiche, italiane o straniere non nate a Trani, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, ad Enti di diritto pubblico non economico su base associativa apolitica, Associazioni di persone in ambito civile, militare e religioso non aventi sede in Trani, in caso di detti soggetti giuridici l'onorificenza verrà conferita ad un rappresentante, che si siano particolarmente distinti e che rappresentino un modello positivo per:

a) - l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori della Costituzione repubblicana o della solidarietà umana, specialmente nei confronti delle persone più deboli ed emarginate;

b) - il contributo dato al progresso della cultura e del sapere o per il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, le arti, l'attività sportiva;

c) - il particolare impegno dimostrato nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle professioni, nella gestione di Enti e Istituzioni pubbliche e private;

d) - l'esemplare affezione ed interessamento verso la città di Trani, testimoniati da opere e iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della città e della sua comunità in tutti gli aspetti;

e) - azioni di alto valore civile svolte in favore dell'Italia, dell'Europa o del mondo intero.

2 - La "Cittadinanza onoraria" non influisce sulla situazione anagrafica del beneficiario, né conferisce al medesimo la pienezza dei diritti civili e politici degli altri cittadini tranesi.

Art. 3 - Cittadinanza benemerita

1 - La "Cittadinanza benemerita" è un'onorificenza conferita dal Comune di Trani a persone fisiche, italiane o straniere nate a

Trani, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, ad **Enti** di diritto pubblico non economico su base associativa apolitica, **Associazioni** di persone in ambito civile, militare e religioso, in caso di detti soggetti giuridici l'onorificenza verrà conferita ad un rappresentante, **con sede in Trani ed operanti sul territorio**, ai soggetti che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla Città di Trani promuovendone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.

2 - La "cittadinanza benemerita" può essere conferita anche alla memoria.

3- Il presente regolamento individua all'interno di detta onorificenza tre fattispecie:

- a) la Cittadinanza Benemerita "Sigillo della Città" consistente in una pergamena recante la dicitura "Sigillo della Città" riprodotte l'antico stemma della Città di Trani conferita ai cittadini che si siano distinti per i motivi di cui al ridetto art.3 nonché a coloro i quali siano stati insigniti di benemerenze al merito dell'Ordine della Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica;
- b) la Cittadinanza Benemerita "Ordinamenta maris", conferita agli Enti ed alle associazioni che si siano distinti per i motivi di cui all'art.3, consistente in una pergamena recante la dicitura "Trani la Città degli Ordinamenta maris, il primo codice mercantile del mondo (1063)" riprodotte l'effigie del monumento raffigurante gli Statuti Marittimi, lo stemma del Comune di Trani nonché la denominazione del soggetto giuridico insignito e l'anno in cui viene conferita;
- c) la Cittadinanza Benemerita "Giustina Rocca " assegnata annualmente in occasione della ricorrenza ricadente l'8 marzo, ad individui di sesso femminile residenti in Trani, che si siano particolarmente distinte per l'impegno profuso e/o i risultati raggiunti nel campo del lavoro, delle scienze, delle lettere, dell'industria, della scuola, dello sport e della vita politica, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, od in opere, imprese, realizzazioni e prestazioni rendendo, in tal modo, più alto il prestigio della città di Trani attraverso la loro personale virtù, o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità intera. Essa consiste in una pergamena recante incisi lo stemma della Città di Trani, il titolo

"Giustina Rocca", il nome e cognome della persona insignita e l'anno in cui viene conferita;

Capo III - CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE

Art. 4 - Iniziativa della proposta

1 - La proposta di attribuzione della "Cittadinanza onoraria" e della "Cittadinanza benemerita" può essere avanzata dal Sindaco, da un Assessore, da almeno un quinto della totalità dei componenti il Consiglio Comunale o da cento cittadini che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Trani.

2 - La proposta deve essere presentata in forma scritta al Sindaco, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.

Art. 5 - Esame della proposta

1 - La proposta di conferimento viene esaminata e valutata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale e dalla Commissione Affari Istituzionali, in base ai criteri fissati dal presente Regolamento.

2 - Gli organi suddetti esprimono un parere motivato, non vincolante, da inoltrare al Consiglio Comunale al quale compete l'approvazione definitiva della proposta.

Art. 6 - Modalità di conferimento

1 - La cittadinanza onoraria e la cittadinanza benemerita sono deliberate dal Consiglio Comunale e, in seguito, conferite dal Sindaco o suo delegato con cerimonia ufficiale che si svolgerà in data da fissarsi individuata nell'ambito dei tre giorni durante i quali ha luogo la festa patronale;

2 - La cerimonia di conferimento è partecipata con opportune forme di pubblicizzazione a tutta la cittadinanza.

3 - La cerimonia di conferimento prevede la consegna al "Cittadino onorario" di un attestato ufficiale recante gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del conferimento e la firma del Sindaco.

4 - La cerimonia di conferimento prevede la consegna al "Cittadino benemerito" di quanto previsto all'art. 3 sub a), b) e c) in ragione dell'onorificenza conferita, e si svolgerà nelle stesse circostanze di luogo e di tempo di quella prevista per la cittadinanza onoraria eccezion fatta per l'onorificenza Giustina Rocca;

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO ONORARIO E BENEMERITO

1-I soggetti insigniti delle predette onorificenze hanno diritto di essere invitati in occasione di ricorrenze di particolare rilievo ovvero alle cerimonie ufficiali.

2- I ridetti soggetti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita sociale e culturale della comunità cittadina, apportando il proprio contributo ad un avanzamento del ruolo e del prestigio delle sue istituzioni maggiormente rappresentative.

Art. 8 - PERDITA O REVOCA DELLA CITTADINANZA ONORARIA O BENEMERITA

1- Incorre nella perdita dell'onorificenza il soggetto insignito che se ne renda indegno.

2- Il Sindaco, consultata la Giunta, può revocare la cittadinanza onoraria o benemerita per motivi di particolare gravità.

3- Della revoca e dei motivi per i quali è stata disposta il Sindaco rende edotto il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9- Registro delle Onorificenze civiche

1 - Per le onorificenze civiche è istituito un "Registro delle onorificenze" tenuto a cura dell'Ufficio Cerimoniale, dove viene altresì archiviata la relativa documentazione.

2 - L'iscrizione avviene in ordine cronologico, indica i dati anagrafici dei soggetti insigniti e gli estremi del provvedimento di concessione dell'onorificenza.

3 - Il Registro è depositato presso l'Ufficio Cerimoniale il cui addetto cura l'aggiornamento e l'iter amministrativo e procedurale.

4 - Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente Regolamento sono a carico del bilancio comunale.

Art.10 - CERIMONIA DI CONSEGNA DEL TITOLO

1-La cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria o benemerita consiste nella consegna dell'attestato recante la motivazione e la firma del Sindaco, nonché relativamente alle benemerenze di quanto previsto ex art. 3 ai punti sub a), b) e c).

2-L'organizzazione della cerimonia istituzionale per il conferimento dell'onorificenza e gli adempimenti inerenti la realizzazione dei succitati oggetti commemorativi sono demandati all'Ufficio Cerimoniale.

3-La cerimonia di consegna si svolge in forma ufficiale nella Sala del Consiglio Comunale, o in altra sala allo scopo individuata, alla presenza del soggetto da insignirsi, di un parente o delegato, ovvero del rappresentante.

Art. 11- Entrata in vigore

1 -Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 6.12.2005 ed entra in vigore contestualmente alla data di esecutività della delibera di adozione del Consiglio Comunale.